



COMUNE DI CARBONIA

PROVINCIA SUD SARDEGNA

Il presente parere è reso all'atto della situazione di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 e pertanto ogni voce analizzata è stata controllata sulla base della documentazione ricevuta e collegata alla proposta di delibera con i documenti a supporto presso lo Studio del Revisore. Tutto ciò non attestato nel presente parere, fa parte di un controllo successivo negli Uffici dell'Ente a fine emergenza.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI – VERBALE N° 85 DEL 10.03.2021

Parere proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 08.03.2021 avente ad oggetto:
**REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI E LE RATEIZZAZIONI:
MODIFICA ALL'ART. 8.**

Il Collegio dei Revisori del Comune di Carbonia,

Ricevuta

in data 9 marzo 2021, tramite messaggio di posta elettronica, la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 08.03.2021 avente ad oggetto: Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate Comunali e delle rateizzazioni: modifica art. 8.

Si è riunito

Il giorno 10 marzo 2020, in modalità videoconferenza, per esprimere parere sulla proposta di delibera di cui sopra.

Presenti alla riunione:

- dott. Attilio Lasio (Presidente);
- dott.ssa Francesca Nocera (Componente);
- dott. Francesco Picciau (Componente).

Premesso

- che l'art. 1, comma 792, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha previsto che per l'attività di accertamento degli Enti Locali gli atti emessi, sia di natura tributaria che patrimoniale, a partire dal 1° gennaio 2020 devono contenere gli elementi utili ad assicurare che gli stessi, decorso il termine per la proposizione del ricorso, acquistino efficacia di titolo esecutivo, con possibilità di attivare le conseguenti procedure esecutive e cautelari senza dover più attendere la formazione e la notifica della cartella di pagamento o l'ingiunzione fiscale. In tal modo, riducendo il tempo intercorrente tra la fase accertativa e quella di riscossione.
- che l'art. 1, commi da 796 a 804, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha previsto, con decorrenza dall'anno 2020, che in assenza di un'apposita disciplina regolamentare, le modalità attraverso le quali gli Enti Locali concedono la rateizzazione dei debiti tributari ed extratributari, sono normate dai succitati commi della Legge n. 160;
- che i Comuni, in applicazione dell'art. 52 comma 1 del D.lgs. 446/1997, hanno la possibilità di modificare, attraverso la propria potestà regolamentare generale, la disciplina delle proprie entrate anche tributarie, in relazione a tutti i profili non legati direttamente al presupposto d'imposta;
- che si rende necessario adottare delle norme regolamentari per disciplinare la riscossione coattiva delle entrate comunali al fine di uniformare il lavoro degli uffici interessati anche alla luce dell'importante novità di cui all'art. 1, comma 792, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha introdotto il c.d. "Accertamento Esecutivo" che trova applicazione per tutte le entrate comunali fatta eccezione per le contravvenzioni stradali di cui al D.lgs. n. 285 del 1992;
- che per l'Amministrazione Comunale è necessario valutare con attenzione le esigenze dei cittadini, in qualità di persone fisiche o giuridiche, sottoposti, sia alle procedure di accertamento dei tributi in una fase di grave e pesante crisi economica, sia sul versante delle imprese che su quello delle famiglie.
- che tale valutazione rende necessario sfruttare la possibilità di prevedere forme di dilazione dei pagamenti delle imposte e delle tasse, dovute sia dai cittadini come dalle imprese, più adeguate alla realtà economica locale rispetto a quelle già previste dalla succitata legge n. 160 del 2019.

Visto

- l'art. 52 del D.lgs. 446/97 dispone che "... Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli

- tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti ...";
- il vigente «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (D.lgs. n. 267/18.08.2000) conferma, all'art. 149, che "... La legge assicura (...) agli Enti Locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.» e precisa, all'art. 42, Il comma, che rientra nella competenza del Consiglio Comunale l'adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) ...";
 - l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), stabilisce che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
 - l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in Legge n. 214/2011 e ss.mm.ii., dispone che "... A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...";
 - l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che "... Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire [...] il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente ...";
 - l'art. 1, comma 779, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 stabilisce, infine, che "... Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento

dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020 ...”;

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 29.09.2020 di approvazione del “Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali e le rateizzazioni”;
- il Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali e le rateizzazioni di cui al punto precedente.

Attesa

- la necessità da parte dell’Ente di modificare l’articolo 8 del suddetto Regolamento onde consentire ai contribuenti in difficoltà di ottenere rateizzazione del proprio debito anche nel caso in cui siano iniziate le procedure esecutive, e nel caso in cui il richiedente risulti inadempiente o moroso con riferimento a precedenti piani di rateizzazione o dilazioni riferiti a tributi o entrate patrimoniali diverse da quelle oggetto di precedente rateizzazione.
- la necessità da parte dell’Ente di modificare l’articolo 8 del suddetto Regolamento nella parte in cui (commi 7 e 10) non tiene conto, rispettivamente, del disposto normativo di cui all’articolo 1 comma 800 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, il quale recita "In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione" e del comma 799 il quale recita “Ricevuta la richiesta di rateazione, l’ente creditore o il soggetto affidatario può iscrivere l’ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione”.

Visto

- la proposta di modifica dell’art. 8 del vigente “Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate Comunali e le rateizzazioni”, approvato con deliberazione del C.C. n. 38 del 29.09.2020;
- le modifiche proposte all’articolo 8 del Regolamento di cui al punto precedente, e precisamente:
 - nel comma 1 le parole “può essere” sono sostituite con: “è”;
 - nel comma 5 lettera b., dopo le parole “Società di persone (Società semplici, S.n.c., S.a.s.)” sono aggiunte le seguenti: “ed Enti del terzo settore o altri Soggetti diversi da quelli indicati nella precedente lettera a) o nella successiva lettera c)”;

- nel comma 8 le parole “*le persone fisiche e le ditte individuali*” sono sostituite dalle parole “*i soggetti di cui al comma 5, lettera a)*”, la parola “*esonerate*” viene sostituita dalla parola “*esonerati*”, mentre le parole “*le persone giuridiche e le società di persone*” sono sostituite dalle parole “*i soggetti di cui al comma 5, lettere b) e c)*”;
- nel comma 9, le lettere b) e c) sono abrogate; la precedente lettera d) diventa la lettera b);
- il comma 7 è sostituito dal seguente:

7. In caso di richiesta di rateizzazione per importi superiori ad € 20.000,00, il riconoscimento del beneficio è subordinato alla prestazione di idonea garanzia fideiussoria, ricoprente l'intero importo dovuto comprensivo di interessi, ed avente scadenza di almeno sei mesi successiva a quella dell'ultima rata prevista dal piano di rateazione, rilasciata da istituto di credito o assicurativo che risponda ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero da intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria e assicurativa. La garanzia fideiussoria, che deve essere comunque preventivamente accettata dall'Ufficio Competente, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia alle eccezioni di cui agli articoli 1945 e 1957 del Codice Civile, l'operatività a prima richiesta da parte del Comune anche per l'intero importo residuo nei casi di cui all'articolo 1 comma 800 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, la condizione per cui il mancato pagamento del premio non può essere opposto come eccezione di non operatività della garanzia verso il Comune.

- al comma 10 è aggiunto il seguente periodo “*Ricevuta la richiesta di rateazione, l'ente creditore o il soggetto affidatario può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione*”.

Acquisito

- il parere favorevole di Regolarità Tecnica e Contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario dottoressa Cristina Pillola.

Esprime Parere Favorevole

sulla proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 08.03.2021, avente ad oggetto:
Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate Comunali e delle rateizzazioni: modifica art. 8.

Quartu S. Elena - Cagliari, 10 marzo 2021

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Attilio Lasio (Presidente)



Dott.ssa Francesca Nocera (componente)



Dott. Francesco Picciau



Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti i vigenti regolamenti sulle Entrate e il Regolamento di contabilità;

PROPONE AL CONSIGLIO

- 1) di approvare il “*Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali e le rateizzazioni*”, adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, composto di n. 10 articoli, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che il presente regolamento ha effetto, ai sensi dell’art. 53 comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), dal 1° gennaio 2020;
- 3) di dare mandato all'Ufficio Tributi di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del novellato “*Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali e le rateizzazioni*” contestualmente alla pubblicazione della presente stante l’urgenza di rendere note le modifiche;
- 4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ai sensi dell’art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019;
- 5) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.